

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 10/03/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 25/08/2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio (che, peraltro, dalla documentazione versata in atti risulta stipulato in data 21/07/2014), estinto anticipatamente dopo il pagamento di 33 rate su 120, senza avere ottenuto il rimborso integrale degli oneri sostenuti.

Pertanto, la parte ricorrente chiede, alla luce della normativa vigente e dei principi espressi dalla recente pronuncia “Lexitor” della Corte di Giustizia UE, il rimborso degli oneri non maturati in seguito all’estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 3.299,04 (somma al netto dell’importo di € 2.738,36 decurtato in sede di estinzione anticipata) di cui: € 2.129,06 a titolo di “commissioni [nome intermediario]”, € 776,39 a titolo di “commissioni intermediario del credito”, € 435,00 a titolo di “rimborso spese di istruttoria”, € 148,07 a titolo di “rimborso [nome intermediario] per gestione pratica”, € 948,47 a titolo di “commissioni intermediario del credito per gestione pratica”, € 1.600,80 a titolo di “[nome intermediario] per gestione interna rischio creditizio. Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l’estinzione anticipata del finanziamento, ha dato atto di aver provveduto a riconoscere al ricorrente la somma di € 435,00 a titolo di rimborso pro quota delle spese di istruttoria, calcolato con metodo *pro rata*, nonché la somma di € 20,00 a titolo di rimborso delle spese per il procedimento; ha



svolto considerazioni in merito alla non applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia UE sull'interpretazione della direttiva 2008/48 CE sulla base dei seguenti argomenti: 1) l'ordinamento interno ha già compiutamente trasposto il contenuto dell'art. 16 della menzionata direttiva (art. 125 sexies T.U.B. e relativa normativa regolamentare) e pertanto non ci si trova in un'ipotesi di mancata trasposizione della normativa UE che giustificerebbe l'applicazione diretta della direttiva; 2) che, in ogni caso, l'interpretazione fornita dalla Corte UE, peraltro intervenuta su una normativa (polacca) assai diversa da quella italiana, deve ritenersi errata in quanto non rispettosa del dato letterale della direttiva; 3) deve pertanto mantenersi ferma la distinzione "qualitativa" dei costi applicati al finanziamento, ripartendo gli stessi tra costi "up front" e "recurring" nonché il criterio di rimborso degli oneri a maturazione nel tempo attraverso il metodo *pro rata temporis*, il quale risponde pienamente all'esigenza di tutela del consumatore ed è stato avallato dalla giurisprudenza ordinaria e dell'ABF; 4) inoltre, la menzionata direttiva, per come interpretata dalla CGUE, non potrebbe trovare applicazione rispetto ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore, ovvero esplicitare un'efficacia diretta orizzontale (cfr. in tal senso sentenza n. 10489/2019 del Tribunale di Napoli); ha affermato che il contratto oggetto di controversia disciplina in modo chiaro e trasparente i costi a maturazione nel tempo e quelli fissi, indicando altresì i criteri di rimborso nell'ipotesi di estinzione anticipata; ha dato atto di aver rimborsato secondo il criterio *pro rata temporis* i seguenti importi: € 1.137,96 complessivi a titolo di 'Commissioni [nome intermediario] Gestione pratica' e 'Commissioni intermediario per gestione pratica', € 1.600,80 a titolo di 'Commissioni [nome intermediario] gestione interna rischio creditizio'.

Pertanto la parte resistente chiede in via preliminare di escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16 par. 1 della direttiva UE 2008/48/CE, anche nell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, e di applicare il disposto dell'art. 125 sexies T.U.B. In via principale chiede di respingere il ricorso ed ogni altra istanza o pretesa formulata, tenuto conto che i costi rimborsabili sono già stati restituiti al ricorrente per un importo pari a € 3.173,76. In via subordinata chiede di respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni *up front* che la società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non nella disponibilità della Società

Nelle repliche parte ricorrente ha confermato il pagamento di € 435,00 quale rimborso delle spese di istruttoria non maturate ed € 20,00 a titolo di spese di ricorso; ha contestato quanto affermato dal resistente, confermando le proprie richieste e richiamando il calcolo del costo complessivo del credito; ha precisato la differenza tra interessi e commissioni, argomentando l'erroneità del calcolo del rimborso delle seconde "come se fossero interessi".

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

La controversia va risolta in base a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, che, con la pronuncia n. 26525 del 17/12/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve



essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

In merito al criterio da seguire per il rimborso dei costi *up front*, nella suddetta decisione, il Collegio di Coordinamento ha inoltre affermato che "*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale*". Il Collegio decide di attenersi a tale criterio.

Nel caso di specie, in base alla loro descrizione e al condiviso orientamento dei Collegi territoriali, le commissioni intermediario e le commissioni intermediario del credito sono da considerare di natura *up front*, mentre le spese di istruttoria, le commissioni intermediario e intermediario del credito per gestione pratica, nonché le commissioni intermediario per gestione interna del rischio creditizio sono da considerare di natura *recurring*.

Dal conteggio estintivo sopra riportato risulta un abbuono di € 1.137,96 a titolo di "rimborso commissioni gestione pratica"; è inoltre precisato che "in caso di intervenuta estinzione totale del debito sarà inoltre rimborsata la quota parte delle commissioni per la gestione interna del rischio creditizio, pari a un importo di Euro 1.600,80". Risultano altresì detratti € 173,04 a titolo di interessi corrispettivi non maturati (a fronte dei complessivi € 5.199,63 previsti per l'intera durata del contratto).

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente la somma di € 435,00 a titolo di rimborso pro quota delle spese di istruttoria nonché € 20,00 per le spese della procedura. A comprova del rimborso ha allegato copia degli assegni con i relativi importi, che peraltro sono stati confermati dalla parte ricorrente.

L'intermediario ha altresì dato atto di aver rimborsato € 1.600,80 a titolo di rimborso pro quota delle commissioni di gestione interna del rischio creditizio. A comprova del rimborso ha allegato copia dell'assegno circolare di corrispondente importo emesso all'ordine della parte ricorrente. Parte ricorrente risulta aver incassato il suddetto assegno.

Pertanto, in base alle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato:

rate pagate	33	rate residue	87	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni intermediario - lett.A				2.936,64	Upfront	54,71%	1.606,73		1.606,73
Commissioni intermediario del credito - lett.B				1.070,88	Upfront	54,71%	585,91		585,91
Spese di istruttoria -lett.D				600,00	Recurring	72,50%	435,00	435,00	0,00
Commissioni di gestione pratica - lett F e G				1.512,48	Recurring	72,50%	1.096,55	1.137,96	-41,41
Commissioni intermediario per gestione interna rischio credito - lett. H				2.208,00	Recurring	72,50%	1.600,80	1.600,80	0,00
Ulteriore rimborso								20,00	-20,00
<b>Totale</b>				<b>8.328,00</b>					<b>2.131,23</b>



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo come sopra calcolato (€ 2.131,23) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 3.299,04) in quanto la stessa nel ricorso non ha tenuto conto dei rimborsi ottenuti in epoca successiva all'estinzione del finanziamento e ha calcolato il rimborso di tutte le commissioni applicando il criterio del *pro rata temporis*.

Con riferimento alla corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/13, che ne riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.131,23, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA